



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
25 marzo 2019

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 112/01 *Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* . 1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2019/C 112/02 Cause riunite C-183/17 P e C-184/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2019 — International Management Group/ Commissione europea (Impugnazione — Cooperazione allo sviluppo — Esecuzione del bilancio dell'Unione europea in gestione indiretta — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atti impugnabili — Decisione di affidare in futuro un compito di esecuzione del bilancio a un soggetto diverso da quello inizialmente scelto — Decisione di non affidare nuovi compiti di esecuzione del bilancio all'entità inizialmente scelta — Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 — Articolo 43 — Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 — Articolo 43 — Nozione di «organizzazione internazionale» — Presupposti — Domanda di risarcimento) 2

2019/C 112/03 Causa C-194/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2019 — Georgios Pandalis / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), LR Health & Beauty Systems GmbH (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché articolo 75 — Marchio dell'Unione europea Cystus — Integratori alimentari non per uso medico — Dichiarazione di decadenza parziale — Insussistenza di un uso effettivo del marchio — Percezione del termine «cystus» come un'indicazione descrittiva dell'ingrediente principale dei prodotti interessati — Obbligo di motivazione) 3

2019/C 112/04	Causa C-220/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land Berlin (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Validità della direttiva 2014/40/UE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Normativa relativa agli «ingredienti» — Divieto di prodotti del tabacco aromatizzati) .	3
2019/C 112/05	Causa C-225/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a. / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Annullamento di un inserimento da parte del Tribunale dell'Unione europea — Modifica dei criteri di inserimento in un elenco di persone e di entità assoggettate al congelamento dei beni — Reinserimento — Elementi di prova recanti una data anteriore al primo inserimento — Fatti noti precedentemente al primo inserimento — Autorità di cosa giudicata — Portata — Certezza del diritto — Tutela del legittimo affidamento — Principio ne bis in idem — Tutela giurisdizionale effettiva)	4
2019/C 112/06	Causa C-587/17 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2019 — Regno del Belgio / Commissione europea (Impugnazione — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Regolamento (CE) n. 1290/2005 — Regolamento (UE) n. 1306/2013 — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Restituzioni all'esportazione indebitamente versate — Recupero — Assenza di esaurimento di tutti i mezzi di ricorso — Assenza di ricorso per cassazione in seguito al parere negativo reso da un avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) — Articolo 267 TFUE — Assenza di rinvio pregiudiziale alla Corte — Negligenza dello Stato membro)	5
2019/C 112/07	Causa C-6/18 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2019 — Repubblica ellenica / Commissione europea [Impugnazione — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Regolamento (CE) n. 1290/2005 — Finanziamento della politica agricola comune — Spese escluse — Spese sostenute dalla Repubblica ellenica]	6
2019/C 112/08	Causa C-149/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Agostinho da Silva Martins / Dekra Claims Services Portugal SA («Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) — Articoli 16 et 27 — Norme di applicazione necessaria — Direttiva 2009/103/CE — Assicurazione della responsabilità civile automobilistica — Articolo 28»)	6
2019/C 112/09	Causa C-600/17: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Roma — Italia) — Pina Cipollone / Ministero della Giustizia (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Lavoro a tempo determinato — Giudici di pace — Irricevibilità manifesta)	7
2019/C 112/10	Causa C-626/17: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Roma — Italia) — Alberto Rossi / Ministero della Giustizia (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Lavoro a tempo determinato — Giudici di pace — Irricevibilità manifesta)	7
2019/C 112/11	Causa C-169/18: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 10 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Atif Mahmood e a. / Minister for Justice and Equality (Rinvio pregiudiziale — Non luogo a statuire)	8
2019/C 112/12	Cause riunite C-335/18 e C-336/18: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia — Bulgaria) — procedimenti penali a carico di AK / (C-335/18), EP (C-336/18) («Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Controllo sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Articolo 3, paragrafo 1 — Violazione dell'obbligo di dichiarazione — Articolo 4, paragrafo 2 — Misura di trattenimento — Articolo 9, paragrafo 1 — Sanzioni previste dal diritto nazionale — Normativa nazionale che prevede, oltre l'irrogazione di una pena privativa della libertà o di un'ammonda pari a un quinto della somma non dichiarata, la confisca di tale somma a favore dello Stato — Proporzionalità»)	9

2019/C 112/13	Causa C-440/18 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2019 — Verein Deutsche Sprache eV / Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a una decisione della Commissione europea in merito al cambiamento dell'aspetto della sala stampa del palazzo Berlaymont relativo alla limitazione dell'affissione alle sole lingue francese e inglese — Diniego di accesso integrale)	9
2019/C 112/14	Causa C-426/18 P: Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 da Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 aprile 2018, causa T-298/17, Iordăchescu e altri / Parlamento e altri	10
2019/C 112/15	Causa C-560/18 P: Impugnazione proposta il 3 settembre 2018 da Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 luglio 2018, causa T-514/15, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione	10
2019/C 112/16	Causa C-730/18 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 da SC avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 settembre 2018, causa T-242/17, SC / Eulex Kosovo	12
2019/C 112/17	Causa C-736/18 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2018 dalla Gugler France avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 settembre 2018, causa T-238/17, Gugler / EUIPO	13
2019/C 112/18	Causa C-741/18 P: Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Újpesti Csökkentmunkaképeségűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-708/17, OPS Újpest/Commissione	14
2019/C 112/19	Causa C-747/18 P: Impugnazione proposta il 30 novembre 2018 dalla Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-710/17, Lux-Rehab Non Profit / Commissione	15
2019/C 112/20	Causa C-748/18 P: Impugnazione proposta il 30 novembre 2018 dalla Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-713/17, Motex / Commissione	16
2019/C 112/21	Causa C-764/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 5 dicembre 2018 — Ayuntamiento de Pamplona / Orange España S.A.U.	17
2019/C 112/22	Causa C-765/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz (Germania) il 6 dicembre 2018 — Stadtwerke Neuwied GmbH / RI	17
2019/C 112/23	Causa C-773/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il 10 dicembre 2018 — TK / Land Sachsen-Anhalt	18
2019/C 112/24	Causa C-774/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il 10 dicembre 2018 — UL / Land Sachsen-Anhalt	19
2019/C 112/25	Causa C-775/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il 10 dicembre 2018 — VM / Land Sachsen-Anhalt	20

2019/C 112/26	Causa C-781/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 12 dicembre 2018 — Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) / Soundreef Ltd . . .	21
2019/C 112/27	Causa C-783/18 P: Impugnazione proposta il 12 dicembre 2018 dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2018, causa T-313/17, Wajos GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale,	22
2019/C 112/28	Causa C-786/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 dicembre 2018 — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH	23
2019/C 112/29	Causa C-788/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 14 dicembre 2018 — Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma	23
2019/C 112/30	Causa C-789/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 dicembre 2018 — AQ e a. / Corte dei Conti e a.	24
2019/C 112/31	Causa C-790/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 12 dicembre 2018 — ZQ / Corte dei Conti e a.	26
2019/C 112/32	Causa C-834/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portogallo) il 28 dicembre 2018 — Rolibérica, Lda / Autoridade para as Condições do Trabalho	27
2019/C 112/33	Causa C-18/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 gennaio 2019 — WM / Stadt Frankfurt am Main	27
2019/C 112/34	Causa C-49/19: Ricorso proposto il 25 gennaio 2019 — Commissione europea / Repubblica portoghese	28
2019/C 112/35	Causa C-50/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Sigma Alimentos Exterior, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-239/11, Sigma Alimentos Exterior / Commissione	29
2019/C 112/36	Causa C-51/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla World Duty Free Group, S.A., già Autogrill España, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Nona ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-219/10 RENV, World Duty Free Group / Commissione	30
2019/C 112/37	Causa C-52/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Banco Santander, SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-227/10, Banco Santander / Commissione	31
2019/C 112/38	Causa C-53/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Banco Santander, SA e dalla Santusa Holding, SL avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-399/11 RENV, Banco Santander e Santusa / Commissione	32
2019/C 112/39	Causa C-54/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dall'Axa Mediterranean Holding, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-405/11, Axa Mediterranean / Commissione	33

2019/C 112/40	Causa C-55/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Prosegur Compañía de Seguridad, SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad / Commissione	34
2019/C 112/41	Causa C-63/19: Ricorso presentato il 29 gennaio 2019 — Commissione europea / Repubblica italiana	35
2019/C 112/42	Causa C-64/19 P: Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Nona ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-219/10 RENV, World Duty Free Group / Commissione	36
2019/C 112/43	Causa C-65/19 P: Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-399/11 RENV, Banco Santander e Santusa / Commissione	37
2019/C 112/44	Causa C-106/19: Ricorso presentato l'11 febbraio 2019 — Repubblica italiana / Consiglio dell'Unione europea, Parlamento europeo	38
2019/C 112/45	Causa C-577/17: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, con l'intervento di: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim e a.	39
2019/C 112/46	Causa C-313/18: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Dacom Limited / IPM Informed Portfolio Management AB	40
2019/C 112/47	Causa C-566/18: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Austrian Airlines AG / MG, NF	40
2019/C 112/48	Causa C-617/18: Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Albacete — Spagna) — Los prestatarios / Globalcaja S.A.	40

Tribunale

2019/C 112/49	Causa T-647/17: Sentenza del Tribunale dell'8 febbraio 2019 — Serendipity e a. / EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CHIARA FERRAGNI — Marchio Benelux denominativo anteriore Chiara — Impedimento alla registrazione relativo — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	41
2019/C 112/50	Causa T-34/19: Ricorso proposto il 16 gennaio 2019 — Orkla Foods Danmark / EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)	41
2019/C 112/51	Causa T-41/19: Ricorso proposto il 23 gennaio 2019 — MSI Svetovanje / EUIPO — Industrial Farmaceutica Cantabria (nume)	42
2019/C 112/52	Causa T-52/19: Ricorso proposto il 28 gennaio 2019 — AH / Eurofound	43
2019/C 112/53	Causa T-54/19: Ricorso proposto il 29 gennaio 2019 — Nosio/EUIPO (BIANCOFINO)	44
2019/C 112/54	Causa T-60/19: Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Cipro / EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)	44
2019/C 112/55	Causa T-64/19: Ricorso proposto il 4 febbraio 2019 — ECSEL Joint Undertaking / Personal Health Institute International	45

2019/C 112/56	Causa T-67/19: Ricorso proposto il 5 febbraio 2019 — Sixsigma Networks Mexico / EUIPO — Dokkio (DOKKIO)	46
2019/C 112/57	Causa T-69/19: Ricorso proposto il 6 febbraio 2019 — Südwestdeutsche Salzwerte / EUIPO (Bad Reichenhaller Alpinsaline)	47
2019/C 112/58	Causa T-74/19: Ricorso proposto il 7 febbraio 2019 — DK Company / EUIPO — Hunter Boot (DENIM HUNTER)	47
2019/C 112/59	Causa T-75/19: Ricorso proposto l'8 febbraio 2019 — Comune di Milano/Parlamento e Consiglio .	48
2019/C 112/60	Causa T-81/19: Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Apostolopoulou e Apostolopoulou Chrysanthaki / Commissione europea	49

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea*

(2019/C 112/01)

Ultima pubblicazione

GU C 103 del 18.3.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 93 dell'11.3.2019

GU C 82 del 4.3.2019

GU C 72 del 25.2.2019

GU C 65 del 18.2.2019

GU C 54 dell'11.2.2019

GU C 44 del 4.2.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2019 — International Management Group / Commissione europea

(Cause riunite C-183/17 P e C-184/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Cooperazione allo sviluppo — Esecuzione del bilancio dell'Unione europea in gestione indiretta — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atti impugnabili — Decisione di affidare in futuro un compito di esecuzione del bilancio a un soggetto diverso da quello inizialmente scelto — Decisione di non affidare nuovi compiti di esecuzione del bilancio all'entità inizialmente scelta — Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 — Articolo 43 — Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 — Articolo 43 — Nozione di «organizzazione internazionale» — Presupposti — Domanda di risarcimento)

(2019/C 112/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Management Group (rappresentanti: L. Levi e J.Y. de Cara, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Baquero Cruz, agenti)

Dispositivo

- 1) Le sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T-29/15, non pubblicata, EU:T:2017:56), e del 2 febbraio 2017, International Management Group/Commissione (T-381/15, non pubblicata, EU:T:2017:57), sono annullate.
- 2) La decisione di esecuzione C(2014) 9787 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, recante modifica della decisione di esecuzione C(2013) 7682 relativa al programma di azione annuale 2013 a favore del Myanmar/Birmania con finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, è annullata.
- 3) La decisione della Commissione europea di non concludere in futuro nuovi accordi di delega in gestione indiretta con l'International Management Group, contenuta nella lettera dell'8 maggio 2015, è annullata.
- 4) La causa T-381/15 è rinviata al Tribunale dell'Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di risarcimento dell'International Management Group relativa ai danni che sarebbero stati cagionati a tale entità dalla decisione della Commissione di cui al punto 3 del presente dispositivo.
- 5) Le impugnazioni incidentali sono respinte.
- 6) La Commissione è condannata alle spese nelle cause C-183/17 P, C-184/17 P e T-29/15.

7) Le spese sono riservate nella causa T-381/15.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2019 — Georgios Pandalis / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), LR Health & Beauty Systems GmbH

(Causa C-194/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché articolo 75 — Marchio dell'Unione europea Cystus — Integratori alimentari non per uso medico — Dichiarazione di decadenza parziale — Insussistenza di un uso effettivo del marchio — Percezione del termine «cystus» come un'indicazione descrittiva dell'ingrediente principale dei prodotti interessati — Obbligo di motivazione)

(2019/C 112/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Georgios Pandalis (rappresentante: A. Franke, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: S. Hanne e D. Walicka, agenti), LR Health & Beauty Systems GmbH (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, Rechtsanwälte)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Georgios Pandalis è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 300 dell'11.9.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land Berlin

(Causa C-220/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Validità della direttiva 2014/40/UE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Normativa relativa agli «ingredienti» — Divieto di prodotti del tabacco aromatizzati)

(2019/C 112/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Convenuto: Land Berlin

Dispositivo

- 1) Dall'esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
- 2) L'articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, la nozione di «categoria di prodotto», ai sensi di tale disposizione, comprende le sigarette e il tabacco da arrotolare e, dall'altro, la procedura da seguire al fine di stabilire se un determinato prodotto del tabacco raggiunge il limite del 3 % previsto da tale disposizione deve essere definita conformemente al diritto interno dello Stato membro interessato.
- 3) Gli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40 devono essere interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri di prevedere periodi di recepimento complementari rispetto a quelli previsti dagli articoli 29 e 30 di tale direttiva.
- 4) Dall'esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) e f), nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/40.
- 5) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l'utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche qualora si tratti di informazioni non pubblicitarie e l'uso degli ingredienti di cui trattasi continui ad essere ammesso.
- 6) Dall'esame della terza questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40.

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a. / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-225/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Annullamento di un inserimento da parte del Tribunale dell'Unione europea — Modifica dei criteri di inserimento in un elenco di persone e di entità assoggettate al congelamento dei beni — Reinserimento — Elementi di prova recanti una data anteriore al primo inserimento — Fatti noti precedentemente al primo inserimento — Autorità di cosa giudicata — Portata — Certezza del diritto — Tutela del legittimo affidamento — Principio ne bis in idem — Tutela giurisdizionale effettiva)

(2019/C 112/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, Qeshm Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Marine Information Technology Development Co, Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Hoopad Darya Shipping Agency, Valfajr 8th Shipping Line Co. (rappresentanti: M. Lester QC, M. Taher, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Kneale e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e T. Scharf, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Islamic Republic of Iran Shipping Lines, la Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), la Khazar Shipping Lines, l'IRISL Europe GmbH, la Qeshm Marine Services & Engineering Co., l'Irano Misr Shipping Co., la Safiran Payam Darya Shipping Lines, la Marine Information Technology Development Co., la Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., la Hoopad Darya Shipping Agency e la Valfajr 8th Shipping Line Co. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 231 del 17.7.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2019 — Regno del Belgio / Commissione europea

(Causa C-587/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Regolamento (CE) n. 1290/2005 — Regolamento (UE) n. 1306/2013 — Spese escluse dal finanziamento dell'Unione europea — Restituzioni all'esportazione indebitamente versate — Recupero — Assenza di esaurimento di tutti i mezzi di ricorso — Assenza di ricorso per cassazione in seguito al parere negativo reso da un avvocato presso la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) — Articolo 267 TFUE — Assenza di rinvio pregiudiziale alla Corte — Negligenza dello Stato membro)

(2019/C 112/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, agenti, assistiti da E. Grégoire e J. Mariani, avvocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e B. Hofstätter, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 20 luglio 2017, Belgio/Commissione (T 287/16, non pubblicata, EU:T:2017:531), è annullata.
- 2) La causa T-287/16 è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 412 del 4.12.2017.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2019 — Repubblica ellenica / Commissione europea

(Causa C-6/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Regolamento (CE) n. 1290/2005 — Finanziamento della politica agricola comune — Spese escluse — Spese sostenute dalla Repubblica ellenica]

(2019/C 112/07)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, I. Pachi e A. Vasilopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Sauka, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 63 del 19.2.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Agostinho da Silva Martins / Dekra Claims Services Portugal SA

(Causa C-149/18) ⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) — Articoli 16 et 27 — Norme di applicazione necessaria — Direttiva 2009/103/CE — Assicurazione della responsabilità civile automobilistica — Articolo 28»)

(2019/C 112/08)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti

Ricorrente: Agostinho da Silva Martins

Convenuto: Dekra Claims Services Portugal SA

Dispositivo

- 1) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), dev'essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che per l'azione di risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale stabilisce un termine di prescrizione di tre anni, non può essere qualificata come norma di applicazione necessaria ai sensi di detto articolo, a meno che il giudice adito constati, sulla scorta di un'analisi circostanziata del tenore letterale, dell'impianto sistematico, delle finalità nonché del contesto di adozione di detta disposizione, che essa riveste un'importanza tale nell'ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile, quale designata a norma dell'articolo 4 di detto regolamento.

- 2) L'articolo 27 del regolamento n. 864/2007 dev'essere interpretato nel senso che l'articolo 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, come trasposto nel diritto nazionale, non costituisce una disposizione di diritto dell'Unione che disciplini i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali, ai sensi di tale articolo 27.

⁽¹⁾ GU C 161 del 7.5.2018.

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Roma — Italia) — Pina Cipollone / Ministero della Giustizia

(Causa C-600/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Lavoro a tempo determinato — Giudici di pace — Irricevibilità manifesta)

(2019/C 112/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Roma

Parti

Ricorrente: Pina Cipollone

Convenuto: Ministero della Giustizia

con l'intervento di: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa)

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Roma (Italia), con ordinanza del 25 agosto 2017, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 437 del 18.12.2017.

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Roma — Italia) — Alberto Rossi / Ministero della Giustizia

(Causa C-626/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Lavoro a tempo determinato — Giudici di pace — Irricevibilità manifesta)

(2019/C 112/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Roma

Parti

Ricorrente: Alberto Rossi

Convenuto: Ministero della Giustizia

con l'intervento di: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), Associazione Nazionale Giudici di Pace, Coordinamento Nazionale Giustizia di Pace, Organismo Unitario della Magistratura Onoraria — Magistrati Onorari Riuniti, Maria Maddalena Acernese e altri 656 giudici di pace, Angela Abbondandolo e 139 vice procuratori onorari, Santina Adelfio e altri 101 giudici onorari di Tribunale

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Roma (Italia), con ordinanza del 17 ottobre 2017, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 52 del 12.2.2018.

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 10 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Atif Mahmood e a. / Minister for Justice and Equality

(Causa C-169/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Non luogo a statuire)

(2019/C 112/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon, Noor Habib e altri

Convenuto: Minister for Justice and Equality

Dispositivo

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda) con decisione del 23 febbraio 2018, nella causa C-169/18.

⁽¹⁾ GU C 166 del 14.5.2018.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia — Bulgaria) — procedimenti penali a carico di AK / (C-335/18), EP (C-336/18)

(Cause riunite C-335/18 e C-336/18) ⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Controllo sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Articolo 3, paragrafo 1 — Violazione dell'obbligo di dichiarazione — Articolo 4, paragrafo 2 — Misura di trattenimento — Articolo 9, paragrafo 1 — Sanzioni previste dal diritto nazionale — Normativa nazionale che prevede, oltre l'irrogazione di una pena privativa della libertà o di un'ammenda pari a un quinto della somma non dichiarata, la confisca di tale somma a favore dello Stato — Proporzionalità»)

(2019/C 112/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia

Imputati nei procedimenti penali a quo

AK (C-335/18), EP (C-336/18)

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella controversa nei procedimenti principali, che, per sanzionare una violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto all'articolo 3 di tale regolamento prevede, oltre l'irrogazione di una pena privativa della libertà di un massimo di cinque anni o di un'ammenda pari a un quinto dell'ammontare di denaro contante non dichiarato, la confisca a favore dello Stato di tale somma non dichiarata.

⁽¹⁾ GU C 276 del 6.8.2018.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2019 — Verein Deutsche Sprache eV / Commissione europea

(Causa C-440/18 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a una decisione della Commissione europea in merito al cambiamento dell'aspetto della sala stampa del palazzo Berlaymont relativo alla limitazione dell'affissione alle sole lingue francese e inglese — Diniego di accesso integrale)

(2019/C 112/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verein Deutsche Sprache eV (rappresentante: W. Ehrhardt, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Dispositivo

1. L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

2. Il Verein Deutsche Sprache eV sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 294 del 20.8.2018.

Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 da Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 aprile 2018, causa T-298/17, Iordăchescu e altri / Parlamento e altri

(Causa C-426/18 P)

(2019/C 112/14)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrenti: Adrian Iordăchescu, Florina Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Cristinel Iordăchescu (rappresentante: A. Cuculis, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Con ordinanza del 31 gennaio 2018, la Corte (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione.

Impugnazione proposta il 3 settembre 2018 da Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 luglio 2018, causa T-514/15, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione

(Causa C-560/18 P)

(2019/C 112/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (rappresentante: P. Hoffman, adwokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Svezia, Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 10 luglio 2018 nella causa T-514/15, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione;
- annullare la decisione della Commissione europea del 12 giugno 2015, GESTDEM 2015/1291, che ha negato alla ricorrente l'accesso al parere circostanziato emesso dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica 2014/537/PL, nonché la decisione della Commissione europea del 17 luglio 2015, GESTDEM 2015/1291, che ha negato alla ricorrente l'accesso al parere circostanziato emesso dalla Repubblica di Malta nell'ambito della procedura di notifica 2014/537/PL, e condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della ricorrente; oppure,
- in subordine, nel caso in cui la Corte di giustizia non ritenga di poter statuire essa stessa sulla controversia in via definitiva, rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea e riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è fondata sui seguenti motivi:

- Il Tribunale avrebbe errato in diritto sia (i) nel ritenere, ai punti 30 e 32 dell'ordinanza impugnata, che sia improbabile che la condotta illegittima dedotta dalla ricorrente nel ricorso si verifichi nuovamente in futuro e che la ricorrente non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, sia (ii) nel ritenere, ai medesimi punti, che la questione rilevante nel contesto in esame sia se sia probabile che in futuro possa verificarsi una situazione in cui un progetto di legge venga notificato alla Commissione in risposta alle sue perplessità rispetto alla legislazione esistente nello Stato membro notificante, nei confronti del quale penda una procedura d'infrazione, e in cui la Commissione neghi l'accesso a un parere circostanziato emesso in forza della direttiva 98/34⁽¹⁾ e relativo al citato progetto di legge, motivando tale condotta in base a una presunzione generale di riservatezza, derivante dall'esigenza di tutelare la finalità di detta procedura d'infrazione. Al contrario, in diritto, la questione rilevante non è se sia probabile che si verifichi nuovamente tale situazione specifica, bensì se sia probabile che la Commissione applichi in futuro l'interpretazione del regolamento 1049/2001⁽²⁾ o della direttiva 98/34 sostenuta dalla Commissione stessa e contestata nel ricorso della ricorrente.
- Il Tribunale avrebbe errato in diritto nel ritenere, al punto 33 dell'ordinanza impugnata, che la necessità di statuire su una causa avente a oggetto il rifiuto della Commissione di rendere accessibili dei documenti in ragione di un presunto «nesso strettissimo» tra questi ultimi e una procedura d'infrazione pendente e in cui si è conclusa la fase orale non possa essere imposta dall'esigenza di assicurare alla ricorrente una tutela giurisdizionale effettiva e dalla circostanza che, in assenza di tale statuizione, la Commissione potrebbe sottrarsi al controllo giurisdizionale della sua decisione, giacché, in caso contrario, ogni ricorrente, la cui richiesta di accesso ai documenti venga inizialmente respinta, potrebbe chiedere l'emissione di un provvedimento giurisdizionale nei confronti della Commissione, anche qualora la richiesta venga accolta dopo l'avvio dell'azione innanzi al Tribunale.
- Il Tribunale avrebbe errato in diritto nel ritenere, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che, benché l'azione avviata dalla ricorrente avverso le decisioni in questione fosse pendente da quasi tre anni e avesse incluso diversi atti processuali e un'udienza, chiudere il procedimento e chiedere alla ricorrente o ai suoi membri di far valere di nuovo l'illegittimità delle decisioni in questione, questa volta nell'ambito un'azione di risarcimento danni nei confronti della Commissione, non costituisca un onere ingiustificato a carico della ricorrente o dei suoi membri.
- Il Tribunale avrebbe errato in diritto nel ritenere, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che, in base alle domande di risarcimento dei danni causati dalle decisioni contestate, proposte dalla ricorrente o dai suoi membri, non sussista alcun obbligo di statuire, solamente perché (i) la ricorrente avrebbe ommesso di specificare se essa o i suoi membri intendessero «davvero» portare avanti dette domande, (ii) la ricorrente non avrebbe apportato prove precise, specifiche e verificabili quanto agli effetti delle decisioni contestate, ed (iii) essa non avrebbe fornito dettagli sulle condanne conseguite al rifiuto di concedere l'accesso ai documenti, nonostante (iv) il Tribunale abbia al contempo condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese, le quali costituiscono, dunque, un danno specifico e certo causato a quest'ultima dalle decisioni contestate.
- Il Tribunale avrebbe errato in diritto nel ritenere, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che la ricorrente non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, nonostante l'annullamento delle decisioni contestate sia necessario per il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente in quanto organizzazione professionale e non esista altro modo di risarcire tale danno.

⁽¹⁾ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

**Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 da SC avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione)
del 19 settembre 2018, causa T-242/17, SC / Eulex Kosovo**

(Causa C-730/18 P)

(2019/C 112/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SC (rappresentanti: A. Kunst, Rechtsanwältin, L. Moro, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Eulex Kosovo

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- accogliere il ricorso ad eccezione del quinto motivo;

e di conseguenza:

- constatare la violazione da parte dell'EULEX dei suoi obblighi contrattuali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dell'applicazione dell'OPLAN e del concetto operativo (Conops), delle procedure operative standard (SOP), ossia le SOP sul riassetto e le SOP sulla selezione del personale, e i principi contrattuali di equità e buona fede, riconoscendo alla ricorrente il diritto al risarcimento dei danni;
- constatare la violazione da parte dell'EULEX dei suoi obblighi extracontrattuali nei confronti della ricorrente, fra cui il suo diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), il suo diritto al buon andamento dell'amministrazione, nonché il principio di imparzialità (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), riconoscendole il diritto al risarcimento dei danni;
- dichiarare l'illegittimità della decisione sul concorso interno del 2016 e della decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro della ricorrente;
- condannare l'EULEX a corrispondere alla ricorrente, a titolo di danno patrimoniale, una somma equivalente agli stipendi non percepiti, pari a 19 mensilità lorde di stipendio, oltre alle indennità giornaliere e all'aumento salariale, e, a titolo di danno morale, la somma di EUR 50 000 in ragione delle decisioni e degli atti illeciti dell'EULEX;

in subordine:

- rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci nel merito;
- condannare la convenuta alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale era competente a pronunciarsi sulla sua controversia. Esso sarebbe incorso in un errore di diritto nel respingere il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 272 TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto procedendo alla riqualificazione del terzo capo delle conclusioni (cioè la domanda del ricorrente, basata sull'articolo 272 TFUE, volta a ottenere una dichiarazione di illiceità della decisione sul concorso interno del 2016 e del mancato rinnovo del contratto) come domanda di annullamento basata sull'articolo 263 TFUE e respingendo tale domanda in quanto irricevibile.

Il Tribunale non sarebbe competente per una riqualficazione, che è contro l'esplicita volontà della ricorrente. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto negandole la possibilità di esprimere il proprio parere sulla riqualficazione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 272 TFUE, del diritto della ricorrente a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio della parità di trattamento, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando di essere incompetente a pronunciarsi in base all'articolo 272 TFUE in relazione al terzo capo delle conclusioni e a esaminare la causa nel merito.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che l'azione di accertamento dell'illiceità in applicazione dell'articolo 272 TFUE in relazione alla decisione sul concorso interno del 2016 e al mancato rinnovo del contratto è in realtà una domanda di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, e che tali decisioni non si basano sulle norme disciplinanti il rapporto contrattuale ma sono atti amministrativi e non possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 272 TFUE.

Terzo motivo, vertente (i) sulla violazione delle SOP sul riassetto e sulla selezione del personale, del diritto a un buon andamento dell'amministrazione compreso il principio di imparzialità e (ii) sul vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che il mancato rinnovo del contratto della ricorrente era giustificato dal fatto che quest'ultima non aveva superato il concorso interno del 2016.

Il Tribunale avrebbe ommesso di esaminare gli argomenti della ricorrente esposti nel primo, nel secondo e nel terzo capo delle conclusioni, vale a dire il fatto che quest'ultima non aveva superato il concorso interno del 2016 poiché il Presidente della commissione di selezione rispettivamente non si era dimesso dalla commissione né era stato rimosso in ragione di un evidente conflitto di interessi e della sua parzialità.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 268 e 340, paragrafo 2, TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale in relazione alla decisione sul concorso interno del 2016 e al mancato rinnovo del contratto. La ricorrente ha proposto un'azione di accertamento che è ricevibile; di conseguenza, è ricevibile anche la domanda di risarcimento ad essa connessa.

Quinto motivo, vertente sulla violazione (i) degli articoli 268 e 340, paragrafo 2, TFUE, e dei diritti della ricorrente ai sensi degli articoli 31 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (responsabilità extracontrattuale) e (ii) degli articoli 272 e 340, paragrafo 1, del TFUE, e dei requisiti stabiliti nell'invito a presentare candidature del 2014 (responsabilità contrattuale), in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare infondate in diritto le domande di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale con riferimento alle reiterate richieste di sottoporsi a esami di guida che hanno molestato la ricorrente.

Le reiterate richieste da parte di EULEX che hanno costretto più volte la ricorrente a sottoporsi a un esame di guida, nonostante EULEX fosse al corrente della sua disabilità alla mano destra, sarebbero illecite. Pertanto, la ricorrente avrebbe subito un danno morale che le conferisce un diritto al risarcimento.

**Impugnazione proposta il 26 novembre 2018 dalla Gugler France avverso la sentenza del Tribunale
(Ottava Sezione) del 25 settembre 2018, causa T-238/17, Gugler / EUIPO**

(Causa C-736/18 P)

(2019/C 112/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gugler France (rappresentante: S. Guerlain, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alexander Gugler

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 settembre 2018 nella causa T-238/17 per violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio dell'Unione europea relativa alla valutazione del rischio di confusione che corrisponde ai concetti dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio dell'Unione europea;

— condannare il sig. Alexander Gugler a sostenere le spese della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul marchio dell'Unione europea e conseguentemente dell'articolo L 711-4 del codice francese della proprietà intellettuale non avendo dimostrato l'esistenza di un collegamento economico a partire dal titolare del diritto anteriore (il ricorrente) e verso il ricorrente del marchio contestato (convenuto) e, anche, la possibile assenza di un rischio di confusione.

**Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Újpesti Csökkentmunkaképeségűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione)
28 settembre 2018, causa T-708/17, OPS Újpest/Commissione**

(Causa C-741/18 P)

(2019/C 112/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: OPS Újpesti Csökkentmunkaképeségűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (rappresentante: L. Szabó)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Nel suo ricorso di impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso di impugnazione ricevibile e fondato e, pertanto, annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale (Settima Sezione) il 28 settembre 2018 nella causa OPS Újpest/Commissione, T-708/17, notificata alla ricorrente il 2 ottobre 2018;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca in merito alla seconda e alla quarta eccezione di irricevibilità;
- condannare la convenuta in primo grado alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione, a meno che la Corte non rinvii la causa dinanzi al Tribunale, nel qual caso la stessa chiede a quest'ultimo di non pronunciarsi sulle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione in tale fase ma di statuire al riguardo quando emetterà la sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo

Secondo la ricorrente, il principio di certezza del diritto richiede che gli interessati conoscano con esattezza la portata degli obblighi che la normativa a cui sono soggetti impone loro, il che può essere garantito soltanto mediante la pubblicazione conforme al diritto di detta normativa nella lingua ufficiale del destinatario.

Nel caso di un atto giuridico non regolarmente pubblicato, il dies a quo di un termine procedurale connesso all'effettuazione di una notifica deve essere determinato sulla base della data della prima notifica validamente effettuata.

Secondo motivo

Nei limiti in cui la ricorrente deduce nel procedimento che il ricorso non è ricevibile in quanto le decisioni di cui si chiede l'annullamento non sono definitive, essendo la disamina ancora in corso, tale questione deve essere definita dal giudice prima di statuire riguardo alle altre questioni in materia di ricevibilità.

Impugnazione proposta il 30 novembre 2018 dalla Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-710/17, Lux-Rehab Non Profit / Commissione

(Causa C-747/18 P)

(2019/C 112/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (rappresentante: L. Szabó)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Nel suo ricorso di impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso di impugnazione ricevibile e fondato e, pertanto, annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale (Settima Sezione) il 28 settembre 2018 nella causa Lux-Rehab Non-Profit/Commissione, T-710/17, notificata alla ricorrente il 2 ottobre 2018;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca in merito alla seconda e alla quarta eccezione di irricevibilità;
- condannare la convenuta in primo grado alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione, a meno che la Corte non rinvii la causa dinanzi al Tribunale, nel qual caso la stessa chiede a quest'ultimo di non pronunciarsi sulle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione in tale fase ma di statuire al riguardo quando emetterà la sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo

La ricorrente sostiene che il fatto che il suo ricorso fosse diretto all'annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 659/1999 ⁽¹⁾, fonda la sua deduzione relativa alla tutela dei suoi diritti procedurali e, di conseguenza, occorre considerarla parte interessata; e che il suo ricorso contiene implicitamente, facendovi riferimento, l'argomento relativo alla tutela giurisdizionale.

Secondo motivo

Considerato che il Tribunale ha interpretato gli allegati del ricorso e che si è altresì pronunciato nel merito fondandosi su tale interpretazione, lo stesso non può dichiarare a giusto titolo di non essere tenuto a ricercare e identificare i motivi invocati dalla parte ricorrente negli allegati.

Il Tribunale, nell'esigere che la ricorrente indichi gli effetti «specifici e tangibili» determinati dalla distorsione della concorrenza nella sua situazione e dimostri in questo modo di essere direttamente interessata dall'atto giuridico impugnato, sconfina in una valutazione dei fatti. Così facendo, snatura il requisito dell'incidenza diretta.

Terzo motivo

Nei limiti in cui la ricorrente deduce nel procedimento che le decisioni impugnate non possono essere soggette a contestazione per il fatto di non essere definitive, essendo la disamina ancora in corso, tale questione deve essere definita dal giudice prima di statuire riguardo alle altre questioni in materia di ricevibilità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

Impugnazione proposta il 30 novembre 2018 dalla Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-713/17,

Motex / Commissione

(Causa C-748/18 P)

(2019/C 112/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (rappresentante: L. Szabó)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Nel suo ricorso di impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso di impugnazione ricevibile e fondato e, pertanto, annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale (Settima Sezione) il 28 settembre 2018 nella causa Motex / Commissione, T-713/17, notificata alla ricorrente il 1° ottobre 2018;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca in merito alla seconda e alla quarta eccezione di irricevibilità;
- condannare la convenuta in primo grado alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione, a meno che la Corte non rinvii la causa dinanzi al Tribunale, nel qual caso la stessa chiede a quest'ultimo di non pronunciarsi sulle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione in tale fase ma di statuire al riguardo quando emetterà la sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo

La ricorrente sostiene che il fatto che il suo ricorso fosse diretto all'annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 ⁽¹⁾, fonda la sua deduzione relativa alla tutela dei suoi diritti procedurali e, di conseguenza, occorre considerarla parte interessata; e che il suo ricorso contiene implicitamente, facendovi riferimento, l'argomento relativo alla tutela giurisdizionale.

Secondo motivo

Considerato che il Tribunale ha interpretato gli allegati del ricorso e che si è altresì pronunciato nel merito fondandosi su tale interpretazione, lo stesso non può dichiarare a giusto titolo di non essere tenuto a ricercare e identificare i motivi invocati dalla parte ricorrente negli allegati.

Il Tribunale, nell'esigere che la ricorrente indichi gli effetti «specifici e tangibili» determinati dalla distorsione della concorrenza nella sua situazione e dimostri in questo modo di essere direttamente interessata dall'atto giuridico impugnato, sconfina in una valutazione dei fatti. Così facendo, snatura il requisito dell'incidenza diretta.

Terzo motivo

Nei limiti in cui la ricorrente deduce nel procedimento che le decisioni impugnate non possono essere soggette a contestazione per il fatto di non essere definitive, essendo la disamina ancora in corso, tale questione deve essere definita dal giudice prima di statuire riguardo alle altre questioni in materia di ricevibilità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 5 dicembre 2018 —
Ayuntamiento de Pamplona / Orange España S.A.U.**

(Causa C-764/18)

(2019/C 112/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ayuntamiento de Pamplona

Resistente: Orange España S.A.U.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo [2002], relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica («direttiva autorizzazioni») ⁽¹⁾, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con riguardo a imprese che operano nel settore delle telecomunicazioni mobili, e, nello specifico, le limitazioni all'esercizio della potestà tributaria degli Stati membri che detta direttiva prevede agli articoli 12 e 13, si applichi alle imprese fornitrici di servizi di telefonia fissa e Internet.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione (dichiarando l'applicabilità di tale direttiva alle imprese fornitrici di servizi di telefonia fissa e Internet), se gli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/20/CE consentano agli Stati membri di imporre una tassa o un contributo calcolati esclusivamente sulla base dei ricavi lordi ottenuti annualmente dall'impresa — proprietaria delle risorse installate — in ragione della fornitura del servizio di telefonia fissa e Internet nel territorio corrispondente.

⁽¹⁾ GU 2002, L 108, pag. 21.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz (Germania) il 6 dicembre
2018 — Stadtwerke Neuwied GmbH / RI**

(Causa C-765/18)

(2019/C 112/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Koblenz

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stadtwerke Neuwied GmbH

Resistente: RI

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che il fatto che i clienti del gas non vengano informati in tempo utile e direttamente sui presupposti, il motivo e l'entità di un'imminente modifica tariffaria in riferimento alle forniture di gas osti all'efficacia di tale modifica tariffaria.

2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

Se l'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE sia direttamente applicabile a decorrere dal 1° luglio 2004 nei confronti di un'impresa fornitrice costituita nella forma giuridica di una società di diritto privato (e, precisamente, di una GmbH tedesca), dal momento che le citate disposizioni della direttiva in parola sono incondizionate dal punto di vista sostanziale e, quindi, applicabili senza necessità di un ulteriore atto di trasposizione, oltre a conferire al cittadino taluni diritti nei confronti di un'organizzazione che, malgrado la sua forma giuridica privata, è soggetta all'autorità dello Stato, giacché quest'ultimo è l'unico socio dell'impresa di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU 2003, L 176, pag. 57.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il
10 dicembre 2018 — TK / Land Sachsen-Anhalt**

(Causa C-773/18)

(2019/C 112/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: TK

Resistente: Land Sachsen-Anhalt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un aumento percentuale apportato a posteriori nell'ambito di un sistema di retribuzione discriminatorio sulla base dell'età costituisca una nuova discriminazione qualora la percentuale di aumento sia uguale per tutti i livelli di un determinato grado di retribuzione e, di conseguenza, cambi sì il divario assoluto, ma non quello relativo tra i soggetti discriminati e quelli non discriminati.
- 2) Qualora la risposta alla prima questione sia affermativa, se un tale aumento percentuale per tutti i livelli di età sia giustificato quando l'aumento si fonda sul fatto che la retribuzione originaria è inferiore al minimo previsto dalla Costituzione dello Stato membro.
- 3) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 9 della direttiva 2000/78/CE ⁽¹⁾, osti a una normativa secondo cui il diritto a indennizzo per retribuzione discriminatoria a motivo dell'età decade dopo due mesi allorché:

— il termine decorre dalla pronuncia della sentenza dell'8 settembre 2011, Hennigs e Mai (C-297/10 e C-298/10, ECLI: EU:C:2011:560), sebbene l'interessato non rientri nel contratto collettivo degli agenti contrattuali del settore pubblico federale (Bundes-Angestelltentarifvertrag), bensì la sua situazione personale rifletta quella di cui alla sentenza del 9 settembre 2015, Unland (C-20/13, ECLI:EU:C:2015:561);

— la suddetta sentenza può essere reperita dai dipendenti pubblici e giudici interessati (lavoratori) solo da fonti pubbliche generali;

— dopo la pronuncia della suddetta sentenza i datori di lavoro hanno negato la sua trasponibilità ai dipendenti pubblici e hanno messo in tal modo in discussione la presenza di una discriminazione fondata sull'età, tesi giuridica comunicata almeno in parte anche all'esterno;

- la giurisprudenza dei tribunali amministrativi di primo grado emanata entro il suddetto termine e anche in seguito, fino alla pronuncia della sentenza del 19 giugno 2014, Specht (da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12, ECLI:EU:C:2014:2005), ha prevalentemente negato la presenza di una discriminazione fondata sull'età;
- entro tale termine non era disponibile una giurisprudenza di organi giurisdizionali superiori, e la prima decisione del massimo grado di giudizio è stata adottata solo dopo la pronuncia della sentenza Specht;
- nel rapporto di agenti contrattuali o giudici (rapporto di lavoro) si applicano termini di decadenza solo per il rimborso di determinate spese, e tali termini non sono inferiori ai sei mesi;
- i diritti al compenso per l'attività lavorativa (retribuzione) sono soggetti a un termine di prescrizione triennale, decorrente dalla fine dell'anno in cui è maturato il diritto e il beneficiario ne viene a conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza, altrimenti il termine di prescrizione è di dieci anni;
- i diritti nazionali al compenso per l'attività lavorativa (retribuzione) non stabiliti dalla legge devono essere fatti valere entro breve, ovvero entro l'esercizio finanziario annuale per il quale sono richiesti.

4) Se influisca sulla risposta alla terza questione il fatto che la situazione giuridica sia incerta o confusa.

5) Se sia sufficiente per far decorrere un termine di decadenza il fatto che la cerchia di persone svantaggiate sia a conoscenza del diverso trattamento, o se debba essere noto anche il motivo della differenza di trattamento, ossia il criterio di differenziazione.

(¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU 2000, L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il
10 dicembre 2018 — UL / Land Sachsen-Anhalt**

(Causa C-774/18)

(2019/C 112/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UL

Resistente: Land Sachsen-Anhalt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un aumento percentuale apportato a posteriori nell'ambito di un sistema di retribuzione discriminatorio sulla base dell'età costituisca una nuova discriminazione qualora la percentuale di aumento sia uguale per tutti i livelli di un determinato grado di retribuzione e, di conseguenza, cambi sì il divario assoluto, ma non quello relativo tra i soggetti discriminati e quelli non discriminati.
- 2) Qualora la risposta alla prima questione sia affermativa, se un tale aumento percentuale per tutti i livelli di età sia giustificato quando l'aumento si fonda sul fatto che la retribuzione originaria è inferiore al minimo previsto dalla Costituzione dello Stato membro.
- 3) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 9 della direttiva 2000/78/CE (¹), osti a una normativa secondo cui il diritto a indennizzo per retribuzione discriminatoria a motivo dell'età decade dopo due mesi allorché:

- il termine decorre dalla pronuncia della sentenza dell'8 settembre 2011, Hennigs e Mai (C-297/10 e C-298/10, ECLI:EU:C:2011:560), sebbene l'interessato non rientri nel contratto collettivo degli agenti contrattuali del settore pubblico federale (Bundes-Angestelltentarifvertrag), bensì la sua situazione personale rifletta quella di cui alla sentenza del 19 giugno 2014, Specht (da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12, ECLI:EU:C:2014:2005);
 - la succitata sentenza può essere reperita dai dipendenti pubblici e giudici interessati (lavoratori) solo da fonti pubbliche generali;
 - dopo la pronuncia della suddetta sentenza i datori di lavoro hanno negato la sua trasponibilità ai dipendenti pubblici e hanno messo in tal modo in discussione la presenza di una discriminazione fondata sull'età, tesi giuridica comunicata almeno in parte anche all'esterno;
 - la giurisprudenza dei tribunali amministrativi di primo grado emanata entro il suddetto termine e anche in seguito, fino alla pronuncia della sentenza Specht, ha prevalentemente negato la presenza di una discriminazione fondata sull'età;
 - entro tale termine non era disponibile una giurisprudenza di organi giurisdizionali superiori, e la prima decisione del massimo grado di giudizio è stata adottata solo dopo la pronuncia della sentenza Specht;
 - nel rapporto di agenti contrattuali o giudici (rapporto di lavoro) si applicano termini di decadenza solo per il rimborso di determinate spese, e tali termini non sono inferiori ai sei mesi;
 - i diritti al compenso per l'attività lavorativa (retribuzione) sono soggetti a un termine di prescrizione triennale, decorrente dalla fine dell'anno in cui è maturato il diritto e il beneficiario ne viene a conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza, altrimenti il termine di prescrizione è di dieci anni;
 - i diritti nazionali al compenso per l'attività lavorativa (retribuzione) non stabiliti dalla legge devono essere fatti valere entro breve, ovvero entro l'esercizio finanziario annuale per il quale sono richiesti.
- 4) Se influisca sulla risposta alla terza questione il fatto che la situazione giuridica sia incerta o confusa.
- 5) Se sia sufficiente per far decorrere un termine di decadenza il fatto che la cerchia di persone svantaggiate sia a conoscenza del diverso trattamento, o se debba essere noto anche il motivo della differenza di trattamento, ossia il criterio di differenziazione.

(¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU 2000, L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) il
10 dicembre 2018 — VM/ Land Sachsen-Anhalt**

(Causa C-775/18)

(2019/C 112/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Halle

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VM

Resistente: Land Sachsen-Anhalt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un aumento percentuale apportato a posteriori nell'ambito di un sistema di retribuzione discriminatorio sulla base dell'età costituisca una nuova discriminazione qualora la percentuale di aumento sia uguale per tutti i livelli di un determinato grado di retribuzione e, di conseguenza, cambi sì il divario assoluto, ma non quello relativo tra i soggetti discriminati e quelli non discriminati.

- 2) Qualora la risposta alla prima questione sia affermativa, se un tale aumento percentuale per tutti i livelli di età sia giustificato quando l'aumento si fonda sul fatto che la retribuzione originaria è inferiore al minimo previsto dalla Costituzione dello Stato membro.
- 3) Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 9 della direttiva 2000/78/CE⁽¹⁾, osti a una normativa secondo cui il diritto a indennizzo per retribuzione discriminatoria a motivo dell'età decade dopo due mesi allorché:
- il termine decorre dalla pronuncia della sentenza dell'8 settembre 2011, Hennigs e Mai (C-297/10 e C-298/10, ECLI:EU:C:2011:560), sebbene l'interessato non rientri nel contratto collettivo degli agenti contrattuali del settore pubblico federale (Bundes-Angestelltentarifvertrag), bensì la sua situazione personale rifletta quella di cui alla sentenza del 19 giugno 2014, Specht (da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12, ECLI:EU:C:2014:2005);
 - la succitata sentenza può essere reperita dai dipendenti pubblici e giudici interessati (lavoratori) solo da fonti pubbliche generali;
 - dopo la pronuncia della suddetta sentenza i datori di lavoro hanno negato la sua trasponibilità ai dipendenti pubblici e hanno messo in tal modo in discussione la presenza di una discriminazione fondata sull'età, tesi giuridica comunicata almeno in parte anche all'esterno;
 - la giurisprudenza dei tribunali amministrativi di primo grado emanata entro il suddetto termine e anche in seguito, fino alla pronuncia della sentenza Specht, ha prevalentemente negato la presenza di una discriminazione fondata sull'età;
 - entro tale termine non era disponibile una giurisprudenza di organi giurisdizionali superiori, e la prima decisione del massimo grado di giudizio è stata adottata solo dopo la pronuncia della sentenza Specht;
 - nel rapporto di agenti contrattuali o giudici (rapporto di lavoro) si applicano termini di decadenza solo per il rimborso di determinate spese, e tali termini non sono inferiori ai sei mesi;
 - i diritti al compenso per l'attività lavorativa (retribuzione) sono soggetti a un termine di prescrizione triennale, decorrente dalla fine dell'anno in cui è maturato il diritto e il beneficiario ne viene a conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza, altrimenti il termine di prescrizione è di dieci anni;
 - i diritti nazionali al compenso per l'attività lavorativa (retribuzione) non stabiliti dalla legge devono essere fatti valere entro breve, ovvero entro l'esercizio finanziario annuale per il quale sono richiesti.
- 4) Se influisca sulla risposta alla terza questione il fatto che la situazione giuridica sia incerta o confusa.
- 5) Se sia sufficiente per far decorrere un termine di decadenza il fatto che la cerchia di persone svantaggiate sia a conoscenza del diverso trattamento, o se debba essere noto anche il motivo della differenza di trattamento, ossia il criterio di differenziazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU 2000, L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 12 dicembre 2018 — Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) / Soundreef Ltd

(Causa C-781/18)

(2019/C 112/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Roma

Parti nella causa principale

Attrice: Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Convenuta: Soundreef Ltd

Questione pregiudiziale

Se la Direttiva 2014/26/UE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una legge nazionale che riservi l'accesso al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, o comunque la concessione di licenze agli utilizzatori, solo ai soggetti qualificabili, secondo la definizione della medesima Direttiva, come organismi di gestione collettiva, escludendo quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo Stato sia in altri Stati membri.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72).

Impugnazione proposta il 12 dicembre 2018 dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2018, causa T-313/17, Wajos GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale,

(Causa C-783/18 P)

(2019/C 112/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, Bevollmächtigter)

Altra parte nel procedimento: Wajos GmbH

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- condannare la Wajos GmbH a pagare le spese sostenute dall'EUIPO.

Motivi e principali argomenti

A parere dell'EUIPO, la sentenza impugnata violerebbe l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾. Nella valutazione del carattere distintivo del marchio controverso il Tribunale avrebbe applicato un parametro erroneo, omissivo di esaminare i criteri pertinenti e inoltre utilizzato criteri di valutazione erranei.

La sentenza impugnata violerebbe anche gli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto non consentirebbe né al ricorrente né alla Corte di comprendere per quali ragioni il Tribunale sia pervenuto all'accertamento, decisivo per il dispositivo della sentenza, di un «carattere eccezionale» della forma del marchio controverso «in considerazione degli usi di settore».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU 2009, L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 dicembre 2018 — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH

(Causa C-786/18)

(2019/C 112/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: ratiopharm GmbH

Resistente: Novartis Consumer Health GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 96, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che le aziende farmaceutiche possono consegnare anche ai farmacisti prodotti farmaceutici gratuiti, qualora il loro imballaggio rechi la dicitura «a scopo dimostrativo», essi siano destinati ad essere provati dal farmacista, non sussista alcun rischio che essi siano distribuiti (in confezione chiusa) ai consumatori finali e siano soddisfatte le altre condizioni per la consegna di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a g), della medesima direttiva.
- 2) In caso di risposta positiva alla prima questione, se l'articolo 96, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE consenta una disposizione nazionale quale l'articolo 47, paragrafo 3, del Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz) (legge relativa al commercio dei medicinali; in prosieguo: l'«AMZ») nel caso in cui detta disposizione sia interpretata nel senso che le aziende farmaceutiche non possono consegnare ai farmacisti prodotti farmaceutici gratuiti qualora il loro imballaggio rechi la dicitura «a scopo dimostrativo», essi siano destinati ad essere provati dal farmacista, non sussista alcun rischio che essi siano distribuiti (in confezione chiusa) ai consumatori finali e siano soddisfatte le altre condizioni per la consegna di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a g), della medesima direttiva e di cui all'articolo 47, paragrafo 4, dell'AMG.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dal regolamento (UE) n. 2017/745 (GU 2017, L 117, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia) il 14 dicembre 2018 — Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma

(Causa C-788/18)

(2019/C 112/29)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Stanleyparma Sas, Stanleybet Malta Ltd

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e C-367/13), ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali.
- 2) Se gli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e C-367/13), ed i principi di diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 23.01.2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l'assoggettamento all'Imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa concessionari statali, che svolgono la medesima attività.
- 3) Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014 che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D. Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Italia) il 12 dicembre 2018 — AQ e a. / Corte dei Conti e a.**

(Causa C-789/18)

(2019/C 112/30)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: AQ e a.

Resistenti: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Inps-Gestione

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, comma 2 e 3, TUE, gli articoli 9, 45, 126, 145, 146, 147, 151, comma 1, TFUE, l'articolo 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli articoli 3 e 5 del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, quale è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, nella misura in cui tale norma incoraggia le amministrazioni pubbliche italiane a preferire, nelle assunzioni o nel conferimento di incarichi, solo lavoratori già titolari di trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali pubblici italiani;
- 2) Se gli articoli 106, comma 1, e 107 TFUE ostino ad una disposizione nazionale, qual è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che consente alle amministrazioni pubbliche italiane che svolgono attività economica, soggette al rispetto degli articoli 101 e seguenti TFUE, di avvalersi della attività lavorativa di soggetti che abbiano consentito a rinunciare, in tutto o in parte, alla relativa retribuzione, così conseguendo un risparmio di costi idoneo ad avvantaggiare l'amministrazione medesima nella competizione con altri operatori economici;
- 3) Se gli articoli 2, 3, 6 TUE, gli articoli 126 e 151, comma 1, TFUE, l'art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli articoli 3 e 7, lett. a), del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, qual è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, ammette che un lavoratore possa esprimere validamente la rinuncia, totale o parziale, alla retribuzione, pur essendo tale rinuncia finalizzata esclusivamente a evitare la perdita della attività lavorativa;
- 4) Se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 14, 15, comma 1, 126 e 151, comma 1, TFUE, l'art. 31, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli articoli 5, 6 e 10 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, qual è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, consente ad un lavoratore di prestare, a favore di una amministrazione pubblica italiana, attività lavorativa rinunciando in tutto o in parte al relativo compenso, anche se a fronte di tale rinuncia non sia previsto alcun mutamento dell'assetto lavorativo, né in termini di orario di lavoro né sul piano della quantità e qualità del lavoro richiesto e delle responsabilità che da esso conseguono, e quindi anche se con la rinuncia a parte della retribuzione si determina una significativa alterazione del sinallagma lavorativo, sia dal punto di vista della proporzionalità tra la retribuzione e la qualità e quantità del lavoro svolto, sia perché in tal modo il lavoratore finisce per essere costretto a prestare la propria attività in condizioni lavorative non ottimali, che predispongono ad un minor impegno lavorativo e costituiscono il presupposto di una azione amministrazione meno efficiente;
- 5) Se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 126 e 151, comma 1, TFUE, l'articolo 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e l'art. 6 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino al combinato disposto degli articoli 1, comma 489, della L. n. 147/2013 e 23 ter, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, nella misura in cui tali norme consentono/impongono ad una amministrazione pubblica italiana, anche in pendenza del rapporto di lavoro o di collaborazione, di decurtare la retribuzione spettante al lavoratore in dipendenza del variare del massimale retributivo al quale fa riferimento il predetto articolo 23 ter, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, e quindi in conseguenza di un evento non prevedibile e comunque in applicazione di un meccanismo di non immediata comprensione ed a dispetto delle informazioni fornite al lavoratore all'inizio del rapporto di lavoro;
- 6) Se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 8 e 126 TFUE, gli articoli 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e gli articoli 10 e 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, qual è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, impone alle amministrazioni pubbliche italiane di ridurre i compensi spettanti ai propri dipendenti e collaboratori che siano titolari di un trattamento pensionistico erogato da un ente previdenziale pubblico, penalizzando tali lavoratori per ragioni connesse alla disponibilità di altre entrate patrimoniali, così disincentivando il prolungamento della vita lavorativa, l'iniziativa economica privata e la creazione e la crescita dei patrimoni privati, che costituiscono comunque una ricchezza ed una risorsa per la nazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Italia) il 12 dicembre 2018 — ZQ/ Corte dei Conti e a.**

(Causa C-790/18)

(2019/C 112/31)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: ZQ

Resistenti: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, comma 2 e 3, TUE, gli articoli 9, 45, 126, 145, 146, 147, 151, comma 1, TFUE, l'articolo 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli articoli 3 e 5 del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, quale è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, nella misura in cui tale norma incoraggia le amministrazioni pubbliche italiane a preferire, nelle assunzioni o nel conferimento di incarichi, solo lavoratori già titolari di trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali pubblici italiani;
- 2) Se gli articoli 106, comma 1, e 107 TFUE ostino ad una disposizione nazionale, qual è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che consente alle amministrazioni pubbliche italiane che svolgono attività economica, soggette al rispetto degli articoli 101 e seguenti TFUE, di avvalersi della attività lavorativa di soggetti che abbiano consentito a rinunciare, in tutto o in parte, alla relativa retribuzione, così conseguendo un risparmio di costi idoneo ad avvantaggiare l'amministrazione medesima nella competizione con altri operatori economici;
- 3) Se gli articoli 2, 3, 6 TUE, gli articoli 126 e 151, comma 1, TFUE, l'art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli articoli 3 e 7, lett. a), del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, qual è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, ammette che un lavoratore possa esprimere validamente la rinuncia, totale o parziale, alla retribuzione, pur essendo tale rinuncia finalizzata esclusivamente a evitare la perdita della attività lavorativa;
- 4) Se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 14, 15, comma 1, 126 e 151, comma 1, TFUE, l'art. 31, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli articoli 5, 6 e 10 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, qual è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, consente ad un lavoratore di prestare, a favore di una amministrazione pubblica italiana, attività lavorativa rinunciando in tutto o in parte al relativo compenso, anche se a fronte di tale rinuncia non sia previsto alcun mutamento dell'assetto lavorativo, né in termini di orario di lavoro né sul piano della quantità e qualità del lavoro richiesto e delle responsabilità che da esso conseguono, e quindi anche se con la rinuncia a parte della retribuzione si determina una significativa alterazione del sinallagma lavorativo, sia dal punto di vista della proporzionalità tra la retribuzione e la qualità e quantità del lavoro svolto, sia perché in tal modo il lavoratore finisce per essere costretto a prestare la propria attività in condizioni lavorative non ottimali, che predispongono ad un minor impegno lavorativo e costituiscono il presupposto di una azione amministrazione meno efficiente;
- 5) Se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 126 e 151, comma 1, TFUE, l'articolo 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e l'art. 6 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino al combinato disposto degli articoli 1, comma 489, della L. n. 147/2013 e 23 ter, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, nella misura in cui tali norme consentono/impongono ad una amministrazione pubblica italiana, anche in pendenza del rapporto di lavoro o di collaborazione, di decurtare la retribuzione spettante al lavoratore in dipendenza del variare del massimale retributivo al quale fa riferimento il predetto articolo 23 ter, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, e quindi in conseguenza di un evento non prevedibile e comunque in applicazione di un meccanismo di non immediata comprensione ed a dispetto delle informazioni fornite al lavoratore all'inizio del rapporto di lavoro;

- 6) Se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 8 e 126 TFUE, gli articoli 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e gli articoli 10 e 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, qual è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, impone alle amministrazioni pubbliche italiane di ridurre i compensi spettanti ai propri dipendenti e collaboratori che siano titolari di un trattamento pensionistico erogato da un ente previdenziale pubblico, penalizzando tali lavoratori per ragioni connesse alla disponibilità di altre entrate patrimoniali, così disincentivando il prolungamento della vita lavorativa, l'iniziativa economica privata e la creazione e la crescita dei patrimoni privati, che costituiscono comunque una ricchezza ed una risorsa per la nazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portogallo) il
28 dicembre 2018 — Rolibérica, Lda / Autoridade para as Condições do Trabalho**

(Causa C-834/18)

(2019/C 112/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Parti

Ricorrente: Rolibérica, Lda

Convenuta: Autoridade para as Condições do Trabalho

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) n. 561/2006⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, possa essere interpretato nel senso che esso impone che il periodo di riposo settimanale per i conducenti che effettuano il trasporto su strada di merci e di passeggeri debba iniziare e terminare tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica o, al contrario, nel senso che tale periodo può essere usufruito totalmente e in modo ininterrotto tra ciascuna settimana lavorativa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio — GU 2006, L 102, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 gennaio
2019 — WM / Stadt Frankfurt am Main**

(Causa C-18/19)

(2019/C 112/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: WM

Autorità interessata: Stadt Frankfurt am Main

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽¹⁾, osti a una normativa nazionale ai sensi della quale il trattenimento ai fini dell'allontanamento può essere eseguito in un istituto penitenziario qualora il cittadino straniero costituisca un grave pericolo per l'integrità fisica e la vita di terzi o per importanti interessi giuridici di sicurezza interna, nel qual caso la persona trattenuta ai fini dell'allontanamento deve essere tenuta separata dai detenuti ordinari.

⁽¹⁾ GU 2008, L 348, pag. 98.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2019 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-49/19)

(2019/C 112/34)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, istituendo un contributo straordinario ai fini della ripartizione del costo netto degli obblighi del servizio universale dal 2007 fino all'inizio della fornitura del servizio universale da parte del fornitore o dei fornitori che saranno designati in forza dell'articolo 99, paragrafo 3, della legge n. 5/2004, conformemente agli articoli 17 e 18 della legge n. 35/2012 relativa al Fondo di compensazione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IV, parte B, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») ⁽¹⁾;
- condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IV, parte B, della direttiva «servizio universale», ogni sistema di ripartizione dei costi netti degli obblighi del servizio universale tra fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità.

La legge portoghese n. 35/2012 ha istituito il Fondo di compensazione del servizio universale di comunicazioni elettroniche al fine di finanziare i costi netti derivanti dall'esecuzione degli obblighi del servizio universale e di garantire la ripartizione di detti costi tra le imprese tenute a contribuirvi.

A termini dell'articolo 6 di questa legge, il Fondo di compensazione è destinato a finanziare i costi netti del servizio universale determinati nel contesto dei bandi di gara di cui all'articolo 99, paragrafo 3, della legge n. 5/2004, del 10 febbraio 2004, e considerati eccessivi dall'ICP-ANACOM. Detto Fondo è parimenti destinato a finanziare i costi netti del servizio universale sopportati sino all'inizio della fornitura del servizio universale da parte del fornitore o dei fornitori che saranno designati in forza di detta disposizione, con l'introduzione di un contributo straordinario imposto alle imprese tenute a contribuire per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

La Commissione considera che, imponendo un contributo straordinario destinato a coprire i costi del servizio universale sopportati prima dell'introduzione della legge n. 35/2012, la Repubblica portoghese non abbia rispettato i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, quali previsti dall'articolo 13, paragrafo 3, e dall'allegato IV, parte B, della direttiva «servizio universale».

(¹) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU 2002, L 108, pag. 51).

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Sigma Alimentos Exterior, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-239/11, Sigma Alimentos Exterior / Commissione

(Causa C-50/19 P)

(2019/C 112/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sigma Alimentos Exterior, S.L. (rappresentante: M. Muñoz Pérez, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere la presente impugnazione;
- annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018, pronunciata nella causa T-239/11 (¹);
- annullare l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/282/UE, della Commissione, del 12 gennaio 2011 (²);
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è fondata su due motivi, il secondo dei quali si suddivide a sua volta in tre parti:

- il Tribunale avrebbe interpretato in maniera erronea la sentenza *World Duty Free* (³), fissando criteri errati di comparabilità che hanno condotto, a loro volta, ad una errata valutazione dell'esistenza di selettività e, conseguentemente, alla valutazione dell'esistenza di un aiuto illegale, violando in tal modo quanto disposto dall'articolo 107 TFUE.
- il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che l'eventuale valutazione dell'esistenza di ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere non rimette in discussione l'affermazione che la misura controversa è selettiva, in base ad una erronea analisi del metodo in tre tappe seguito dalla Commissione per stabilire l'esistenza di un aiuto illegale. In tal modo, le considerazioni svolte nella sentenza sarebbero erranee sotto i seguenti profili:
 - il regime fiscale nazionale comune non sarebbe stato identificato correttamente, in violazione dell'articolo 107 TFUE relativo alla qualificazione di aiuto di stato illegale.

- la misura analizzata non sarebbe stata considerata, a torto, una misura di carattere generale, parimenti in violazione dell'articolo 107 TFUE.
- sarebbe stato commesso un errore nella valutazione dell'esistenza di un'eccezione al regime nazionale comune quale quadro di riferimento, in violazione dell'articolo 107 TFUE.

La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso diverse violazioni dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e del principio di neutralità fiscale e, sotto vari profili, abbia sostanzialmente integrato o perfino sostituito il ragionamento esposto dalla Commissione nella decisione impugnata con il proprio, circostanza che costituisce di per sé un motivo fondato di annullamento della sentenza impugnata.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 novembre 2018, Sigma Alimentos Exterior/Comisión (T-239/11, non pubblicata, EU:T:2018:781).

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).

⁽³⁾ Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981).

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla World Duty Free Group, S.A., già Autogrill España, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Nona ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-219/10 RENV, World Duty Free Group / Commissione

(Causa C-51/19 P)

(2019/C 112/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: World Duty Free Group, S.A., già Autogrill España, S.A. (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Intervenienti a sostegno della ricorrente in primo grado: Regno di Spagna, Repubblica federale di Germania e Repubblica di Irlanda

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;
- accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione impugnata, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 novembre 2018, il Tribunale ha pronunciato la sentenza nella causa T-219/10 RENV, World Duty Free Group, S.A. / Commissione europea ⁽¹⁾, contro la quale è rivolta la presente impugnazione. La sentenza respinge il ricorso della ricorrente contro la decisione della Commissione europea, del 28 ottobre 2009 ⁽²⁾, relativa all'«avviamento fiscale» disciplinato all'articolo 12.5 della Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge spagnola relativa all'imposta sulle società).

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sugli errori di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'interpretare l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento alla nozione di «selettività».

In particolare, l'impugnazione fa valere che la sentenza impugnata è incorsa in errore:

- nell'individuare il sistema di riferimento nella prima fase dell'analisi della selettività;
- nell'individuare l'obiettivo in base al quale confrontare le diverse situazioni di fatto e di diritto nella seconda fase dell'analisi della selettività;
- di conseguenza, ha errato anche nell'attribuzione dell'onere della prova e nell'applicazione del principio di proporzionalità;
- in subordine, nella sua analisi con riferimento all'asserita mancanza di prova del nesso di causalità tra l'impossibilità, per le imprese, di fondersi all'estero e l'acquisizione di partecipazioni all'estero; e
- in subordine, nell'escludere la separabilità della misura in funzione della percentuale di controllo.
- Oltre a seguire un iter logico erroneo, la sentenza sostituisce in numerosi dei suddetti punti l'iter logico della decisione con un distinto iter logico proprio, incorrendo, in tal modo, in ulteriori errori di diritto.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 novembre 2018, World Duty Free Group/Commissione (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

⁽²⁾ Decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Banco Santander, SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-227/10, Banco Santander / Commissione

(Causa C-52/19 P)

(2019/C 112/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Santander, SA (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;
- accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione impugnata; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 novembre 2018 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-227/10, Banco Santander, SA /Commissione europea ⁽¹⁾, oggetto della presente impugnazione. La sentenza ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della Commissione europea, del 28 ottobre 2009 ⁽²⁾, riguardante l'«avviamento finanziario» disciplinato dall'articolo 12, paragrafo 5, della legge spagnola relativa all'imposta sulle società.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, concernente gli errori di diritto commessi nella sentenza impugnata per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla nozione di «selettività».

In particolare, la ricorrente fa valere che il Tribunale:

- ha commesso un errore nella determinazione del sistema di riferimento nel corso della prima fase dell'analisi della selettività;
- ha commesso un errore nella determinazione dell'obiettivo a partire dal quale comparare le diverse situazioni di fatto e di diritto nel corso della seconda fase dell'analisi della selettività;
- di conseguenza, ha commesso un errore anche nella ripartizione dell'onere della prova e nell'applicazione del principio di proporzionalità;
- in subordine, ha commesso un errore nell'analisi dell'asserita mancanza di prova del nesso causale tra l'impossibilità per le imprese di procedere a fusioni transfrontaliere e l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere; e
- in subordine, ha commesso un errore nell'escludere la separabilità della misura in funzione della percentuale di controllo.
- Oltre a mantenere un ragionamento giuridico errato, il Tribunale sostituisce in vari punti il ragionamento svolto nella decisione con un ragionamento distinto e proprio, incorrendo in tal modo in ulteriori errori di diritto.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 novembre 2018, Banco Santander/Commissione (T-227/10, non pubblicata, EU:T:2018:785).

⁽²⁾ Decisione della Commissione 2011/5/CE, del 28 ottobre 2009, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).

**Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Banco Santander, SA e dalla Santusa Holding, SL
avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-399/11
RENV, Banco Santander e Santusa / Commissione**

(Causa C-53/19 P)

(2019/C 112/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Banco Santander, SA e Santusa Holding, SL (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti in primo grado: Regno di Spagna, Repubblica federale di Germania e Irlanda

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;
- accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione impugnata; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 novembre 2018 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-399/11 RENV, Banco Santander, SA e Santusa Holding, SL/Commissione europea ⁽¹⁾, oggetto della presente impugnazione. La sentenza ha respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti contro la decisione della Commissione europea, del 12 gennaio 2011 ⁽²⁾, riguardante l'«avviamento finanziario» disciplinato dall'articolo 12, paragrafo 5, della legge spagnola relativa all'imposta sulle società.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, concernente gli errori di diritto commessi nella sentenza impugnata per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla nozione di «selettività».

In particolare, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale:

- ha commesso un errore nella determinazione del sistema di riferimento nel corso della prima fase dell'analisi della selettività;
 - ha commesso un errore nella determinazione dell'obiettivo a partire dal quale comparare le diverse situazioni di fatto e di diritto nel corso della seconda fase dell'analisi della selettività;
 - di conseguenza, ha commesso un errore anche nella ripartizione dell'onere della prova e nell'applicazione del principio di proporzionalità;
 - in subordine, ha commesso un errore nell'analisi dell'asserita mancanza di prova del nesso causale tra l'impossibilità per le imprese di procedere a fusioni transfrontaliere e l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere; e
 - in subordine, ha commesso un errore nell'escludere la separabilità della misura in funzione della percentuale di controllo.
- Oltre a mantenere un ragionamento giuridico errato, il Tribunale sostituisce in vari punti il ragionamento svolto nella decisione con un ragionamento distinto e proprio, incorrendo in tal modo in ulteriori errori di diritto.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 novembre 2018, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11 RENV, EU:T:2018:787).

⁽²⁾ Decisione della Commissione 2011/282/UE, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dall'Axa Mediterranean Holding, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-405/11, Axa Mediterranean / Commissione

(Causa C-54/19 P)

(2019/C 112/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, S.A. (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;

- accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione impugnata; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 novembre 2018 il Tribunale ha pronunciato la sentenza nella causa T-405/11, *Axa Mediterranean Holding, S.A./Commissione* ⁽¹⁾, contro cui è proposta la presente impugnazione. La sentenza ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione europea, del 12 gennaio 2011 ⁽²⁾, relativa all'«avviamento finanziario» disciplinato dall'articolo 12, paragrafo 5, della legge spagnola relativa all'imposta sulle società.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto commessi nella sentenza impugnata quanto all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in riferimento alla nozione di «selettività».

In particolare, la ricorrente fa valere che il Tribunale:

- avrebbe commesso un errore nella determinazione del sistema di riferimento durante la prima fase dell'analisi di selettività;
- avrebbe commesso un errore nella determinazione dell'obiettivo in base al quale comparare le diverse situazioni di fatto e di diritto durante la seconda fase dell'analisi di selettività;
- di conseguenza, avrebbe altresì commesso un errore nella ripartizione dell'onere della prova e nell'applicazione del principio di proporzionalità;
- in subordine, avrebbe commesso un errore nella sua analisi relativa all'asserita assenza di prova del nesso di causalità tra l'impossibilità per le imprese di fusioni transfrontaliere e l'acquisizione di partecipazioni estere, e
- in subordine, avrebbe commesso un errore nell'escludere la separabilità della misura in funzione della quota di controllo.
- Oltre a mantenere un ragionamento giuridicamente errato, il Tribunale avrebbe sostituito, in alcuni dei punti summenzionati, il ragionamento della decisione con un proprio distinto ragionamento, incorrendo in tal modo in ulteriori errori di diritto.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 novembre 2018, *Axa Mediterranean/Commissione* (T-405/11, non pubblicata, EU:T:2018:780).

⁽²⁾ Decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).

Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Prosegur Compañía de Seguridad, SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad / Commissione

(Causa C-55/19 P)

(2019/C 112/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018;
- accogliere il ricorso di annullamento e annullare definitivamente la decisione controversa, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 15 novembre 2018, il Tribunale ha pronunciato la sentenza nella causa T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad S.A. / Commissione europea ⁽¹⁾ oggetto della presente impugnazione. Con tale sentenza è stato respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione della Commissione europea del 12 gennaio 2011 ⁽²⁾, relativa all'«avviamento finanziario» disciplinato dall'articolo 12, paragrafo 5, della legge spagnola relativa all'imposta sulle società.

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente invoca un unico motivo, vertente su errori di diritto commessi nella sentenza impugnata per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione alla nozione di «selettività».

In particolare, nel ricorso viene fatto valere che la sentenza impugnata è viziata da:

- un errore nella determinazione del sistema di riferimento durante la prima fase dell'analisi della selettività;
- un errore nella determinazione dell'obiettivo in base al quale confrontare le varie situazioni di fatto e di diritto durante la seconda fase dell'analisi della selettività;
- di conseguenza, un errore anche nell'attribuzione dell'onere della prova e nell'applicazione del principio di proporzionalità;
- in subordine, un errore nell'analisi dell'asserita mancanza di prova del nesso di causalità tra l'impossibilità per le imprese di procedere a una fusione all'estero e l'acquisizione di partecipazioni all'estero; e
- in subordine, un errore nell'escludere la separabilità della misura in funzione della percentuale di controllo.
- Oltre a mantenere un ragionamento giuridicamente scorretto, la sentenza sostituisce in vari di detti punti il ragionamento della decisione con un ragionamento distinto e specifico, commettendo quindi ulteriori errori di diritto.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 novembre 2018, Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione (T-406/11, non pubblicata, EU:T:2018:793).

⁽²⁾ Decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).

Ricorso presentato il 29 gennaio 2019 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-63/19)

(2019/C 112/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, F. Tomat, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che, applicando una riduzione delle aliquote di accisa sulla base della legislazione regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che prevede un sistema di contribuzione per la benzina e il gasolio utilizzati come carburanti per motori, in relazione alla vendita di tali prodotti ai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾.
- Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La legislazione regionale adottata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ha introdotto un sistema di contribuzione per la benzina e il gasolio utilizzati come carburanti per motori, in relazione alla vendita di tali prodotti ai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia. Il sistema prevede sostanzialmente che, al momento dell'acquisto del carburante alla pompa, i gestori delle stazioni di servizio eroghino un ammontare fisso (al litro) riducendo il prezzo dovuto per il carburante. L'Amministrazione regionale rimborsa ai gestori delle stazioni di servizio l'ammontare erogato sugli acquisti di carburante effettuati dai beneficiari.

La sistematica della direttiva 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, richiede che sull'intero territorio di ogni Stato membro vi sia un livello di tassazione unico per prodotto e per uso. Tale principio si ricava dalla *ratio* complessiva della direttiva, ed in particolare da quanto indicato ai considerando 5 e 15 nonché dalla formulazione delle disposizioni della direttiva stessa e da un'interpretazione di carattere sistematico dell'insieme di tali disposizioni. Il principio secondo cui ciascuno Stato membro deve prevedere un livello di tassazione unico per prodotto e per uso può essere oggetto di deroga solamente nei casi espressamente previsti dalla direttiva stessa. La direttiva 2003/96 prevede una serie di disposizioni che consentono agli Stati membri di applicare riduzioni, esenzioni o differenziazioni del livello di tassazione per determinati prodotti o per determinati usi. Si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 15, 16 e 17 nonché delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della direttiva. Tali riduzioni, esenzioni o differenziazioni possono essere attuate dagli Stati membri con le modalità previste dall'articolo 6 della direttiva. Tale ultima disposizione prevede che gli Stati membri possano concedere esenzioni o riduzioni direttamente oppure attraverso un'aliquota d'imposta differenziata oppure rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata.

Secondo la Commissione, il caso in questione configura una riduzione delle aliquote di accisa sul carburante per motori non consentita dalla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici.

La Commissione ritiene, dunque, che nel caso in questione la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

⁽¹⁾ GU 2003, L 283, pag. 51.

**Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale
(Sezione Nona ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-219/10 RENV, World Duty Free Group /
Commissione**

(Causa C-64/19 P)

(2019/C 112/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente)

Altre parti nel procedimento: World Duty Free Group, S.A., già Autogrill España, SA, e Commissione europea

Intervenienti a sostegno della ricorrente in primo grado: Repubblica federale di Germania e Repubblica di Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018, causa T-219/10 RENV World Duty Free Group, S.A. / Commissione europea ⁽¹⁾;
- annullare l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, nella parte in cui la decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione ⁽²⁾ ritiene che la misura tributaria controversa costituisca un aiuto di Stato, e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è fondata su un motivo unico volto all'annullamento della sentenza impugnata. La Spagna sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto del Tribunale, interpretando erroneamente l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato e segnatamente la nozione di selettività degli aiuti di Stato contenuta in detto articolo. Tale motivo unico può essere suddiviso in quattro parti:

- in primo luogo, la Spagna ritiene che il Tribunale incorra in errore nell'individuare l'ambito di riferimento della misura tributaria, il quale non coincide con quello della decisione impugnata;
- in secondo luogo, la Spagna ritiene che la sentenza impugnata incorra in un errore di diritto nel non considerare che il trattamento fiscale dell'avviamento finanziario costituisca una misura avente carattere generale o un ambito di riferimento autonomo o proprio;
- in terzo luogo, la Spagna fa valere che la sentenza incorre altresì in errore di diritto nel non definire correttamente l'obiettivo perseguito dall'ambito di riferimento e nel realizzare erroneamente l'esame della comparabilità richiesto dalla sentenza Word duty Free ⁽³⁾ (cause C-20/15 P e C-21/15 P);
- in quarto luogo, l'erronea individuazione di un elemento costitutivo dell'ambito di riferimento comporta un errore di diritto nell'attribuzione dell'onere della prova.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 novembre 2018, World Duty Free Group/Commissione (T-219/10 RENV, EU:T:2018:784).

⁽²⁾ GU 2011, L 7, pag. 48.

⁽³⁾ Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981).

**Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale
(Nona Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-399/11 RENV, Banco Santander e Santusa /
Commissione**

(Causa C-65/19 P)

(2019/C 112/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente)

Altre parti nel procedimento: Banco Santander, S.A. e Santusa Holding, S.L., e Commissione europea

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti in primo grado: Repubblica federale di Germania e Irlanda

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018, nella causa T-399/11 RENV Banco Santander, S.A. e Santusa Holding, S.L. / Commissione europea ⁽¹⁾;
- annullare l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata, nella parte in cui la decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione ⁽²⁾, constata che la misura fiscale in questione costituisce un aiuto di Stato e
- condannare le altre parti nel procedimento alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione si basa su un unico motivo, diretto all'annullamento della sentenza impugnata. La Spagna sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia, interpretando erroneamente l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato e, in particolare, la nozione di selettività degli aiuti di Stato contenuta in tale articolo. Detto unico motivo d'impugnazione può essere suddiviso in quattro parti:

- in primo luogo, la Spagna ritiene che il Tribunale abbia errato nel determinare il quadro di riferimento della misura fiscale, che non corrisponde a quello contenuto nella decisione impugnata;
- in secondo luogo, la Spagna sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che il trattamento fiscale dell'avviamento finanziario non costituisce una misura di carattere generale o un quadro di riferimento autonomo o specifico;
- in terzo luogo, la Spagna sottolinea che il Tribunale, non avendo definito correttamente l'obiettivo del quadro di riferimento e non avendo realizzato correttamente il confronto richiesto dalla sentenza *World Duty Free* ⁽³⁾ (cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P), ha commesso un ulteriore errore di diritto;
- in quarto luogo, l'errore commesso nell'identificare un elemento costitutivo del quadro di riferimento implica un errore di diritto [da parte del Tribunale] nell'attribuzione dell'onere della prova.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 novembre 2018, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11 RENV, EU:T:2018:787).

⁽²⁾ GU 2011, L 135, pag. 1.

⁽³⁾ Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e altri (cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981).

**Ricorso presentato l'11 febbraio 2019 — Repubblica italiana / Consiglio dell'Unione europea,
Parlamento europeo**

(Causa C-106/19)

(2019/C 112/44)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli, agenti)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Parlamento europeo

Conclusioni

- Voglia la Corte di giustizia dell'Unione europea annullare il Regolamento (UE) 2018/1718 che modifica il Regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2018, n. L 291 ⁽¹⁾.
- Voglia la Corte altresì condannare il Consiglio e il Parlamento al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, vengono proposti due motivi di ricorso, con cui si denuncia:

- violazione degli art. 10, 13 e 14 del Trattato sull'Unione europea. Violazione degli artt. 114, 168, par. 4, lett. c), 289 e 294 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea: il Regolamento impugnato, nell'indicare Amsterdam quale sede dell'EMA, si è limitato a recepire la scelta cristallizzata nella riunione del Consiglio del 20 novembre 2017, scelta alla cui adozione il Parlamento europeo non aveva preso parte. Deriva da ciò che, in sede di adozione del Regolamento, il Parlamento, non avendo potuto in nessun modo incidere sul contenuto della decisione presa, è stato sostanzialmente spogliato delle sue prerogative, che dovevano essere invece pienamente rispettate in ossequio alle norme dei Trattati che disciplinano la procedura legislativa scelta;
- illegittimità derivata del regolamento impugnato, in ragione dell'illegittimità della decisione del 20 novembre 2017 — 14559/17. Sviamento di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: qualora dovesse ritenersi che effettivamente il Regolamento non potesse che recepire la decisione presa il 20 novembre 2017, e che dunque non siano state violate le prerogative del Parlamento, allora il Regolamento stesso dovrà ritenersi affetto, in via derivata, dagli stessi vizi che affliggono detta decisione, già denunciati dalla Repubblica italiana nel ricorso che ha dato origine alla causa C-59/18.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (GU 2018, L 291, pag. 3).

Ordinanza del presidente della Corte dell'11 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, con l'intervento di: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim e a.

(Causa C-577/17) ⁽¹⁾

(2019/C 112/45)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 22 del 22.1.2018.

Ordinanza del presidente della Corte dell'11 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Dacom Limited / IPM Informed Portfolio Management AB

(Causa C-313/18) ⁽¹⁾

(2019/C 112/46)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 268 del 30.7.2018.

Ordinanza del presidente della Corte dell'11 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Austrian Airlines AG / MG, NF

(Causa C-566/18) ⁽¹⁾

(2019/C 112/47)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 455 del 17.12.2018.

Ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Albacete — Spagna) — Los prestatarios / Globalcaja S.A.

(Causa C-617/18) ⁽¹⁾

(2019/C 112/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 455 del 17.12.2018.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'8 febbraio 2019 — Serendipity e a. / EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)

(Causa T-647/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CHIARA FERRAGNI — Marchio Benelux denominativo anteriore Chiara — Impedimento alla registrazione relativo — Insussistenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 112/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Serendipity Srl (Milano, Italia), Giuseppe Morgese (Barletta, Italia), Pasquale Morgese (Barletta) (rappresentanti: C. Volpi, L. Aliotta e F. Garbagnati Lo Iacono, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: CKL Holdings NV (Bussum, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, del 17 luglio 2017 (procedimento R 2444/2016-4), relativa a un'opposizione tra, da un lato, la CKL Holdings e, dall'altro, la Serendipity e i sigg. Morgese.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 17 luglio 2017 (procedimento R 2444/2016-4), è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle della Serendipity Srl e dei sigg. Giuseppe Morgese e Pasquale Morgese.

⁽¹⁾ GU C 392 del 20.11.2017.

Ricorso proposto il 16 gennaio 2019 — Orkla Foods Danmark / EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)

(Causa T-34/19)

(2019/C 112/50)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Orkla Foods Danmark A/S (Taastrup, Danimarca) (rappresentante: S. Hansen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD» — Domanda di registrazione n. 16 930 241

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° ottobre 2018 nel procedimento R 309/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2019 — MSI Svetovanje / EUIPO — Industrial Farmaceutica Cantabria (nume)

(Causa T-41/19)

(2019/C 112/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MSI Svetovanje, marketing, d.o.o (Vrhnika, Slovenia) (rappresentante: M. Maček, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Industrial Farmaceutica Cantabria, SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo nume — Domanda di registrazione n. 15 120 355

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2018 nel procedimento R 722/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla MSI Svetovanje d.o.o.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 gennaio 2019 — AH / Eurofound**(Causa T-52/19)****(2019/C 112/52)***Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* AH (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)*Convenuta:* Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 22 marzo 2018 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, notificata al ricorrente tramite il suo legale mediante lettera redatta dal legale di tale Agenzia, lo studio legale Beauchamps, nei limiti in cui respinge la sua denuncia della violazione delle norme in materia di tutela dei dati riservati e personali, la sua domanda di avviare un'indagine in proposito nonché la domanda di risarcimento, presentate dal ricorrente il 2 febbraio 2018 tramite il suo legale;
- condannare la convenuta al pagamento di EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a seguito del «data breach» e del rigetto della domanda presentata il 2 febbraio 2018;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione impugnata, in quanto essa non è stata adottata dall'APN competente, bensì da uno studio legale esterno privo di mandato e potere a tal fine.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di buona amministrazione, del dovere di assistenza e degli articoli 22 e 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto la convenuta ha respinto la domanda senza avviare un'indagine amministrativa.
3. Terzo motivo, vertente, tra l'altro, sulla violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto ad essere sentito, nonché del dovere di sollecitudine.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 26 dello Statuto e delle disposizioni applicabili in materia di diritto alla tutela dei dati personali.

5. Quinto motivo, vertente sul conflitto d'interessi e sulla violazione dei doveri di oggettività, imparzialità e indipendenza che incombono all'amministrazione.
6. Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 17 dello Statuto e della riservatezza connessa alle attività sindacali alle quali ogni lavoratore ha diritto di partecipare.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2019 — Nosio/EUIPO (BIANCOFINO)

(Causa T-54/19)

(2019/C 112/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BIANCOFINO — Domanda di registrazione n. 16 376 758

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 novembre 2018 nel procedimento R 2434/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO al rimborso delle spese del presente procedimento.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Cipro / EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

(Causa T-60/19)

(2019/C 112/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, V. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandrea Imathias, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 — Marchio dell'Unione europea n. 12 172 276

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 novembre 2018 nel procedimento R 2296/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza dei prodotti;
- la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che fosse corretto recepire il ragionamento della giurisprudenza precedente del Tribunale;
- la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che un marchio nazionale anteriore fosse integralmente privo di carattere distintivo nel distinguere i prodotti certificati dai prodotti non certificati;
- la commissione di ricorso ha erroneamente effettuato la comparazione dei marchi e la valutazione del rischio di confusione;
- la commissione di ricorso ha omesso di considerare disposizioni nazionali e la giurisprudenza con riferimento alla natura e all'effetto dei marchi di certificazione nazionali.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2019 — ECSEL Joint Undertaking / Personal Health Institute International

(Causa T-64/19)

(2019/C 112/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ECSEL Joint Undertaking (rappresentanti: G. Kuyper e P. Brochier, avvocati)

Convenuto: Personal Health Institute International (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare il convenuto a pagare alla ECSEL l'importo di EUR EU 25 513,84, unitamente agli interessi al tasso contrattuale del 3,5 %, dal 15 dicembre 2014 fino a completo pagamento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull'asserito inadempimento contrattuale del convenuto che, come fa valere la ricorrente, non ha fornito alla competente autorità nazionale di finanziamento alcun dettaglio o informazione in merito al suo progetto ed è venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, giustificando, in tal modo, la risoluzione del contratto nella parte in cui riguardava il convenuto in applicazione delle pertinenti disposizioni dell'articolo II.20.1 dell'allegato II d di sovvenzione.

Ricorso proposto il 5 febbraio 2019 — Sixsigma Networks Mexico / EUIPO — Dokkio (DOKKIO)

(Causa T-67/19)

(2019/C 112/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: C. Casas Feu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dokkio, Inc. (San Mateo, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo DOKKIO — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 308 971

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 novembre 2018 nel procedimento R 1187/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui respinge l'opposizione B 2800087;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla Sixsigma Networks Mexico, SA de CV;
- condannare la Dokkio, Inc. alle spese sostenute dalla Sixsigma Networks Mexico, SA de CV.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 6 febbraio 2019 — Südwestdeutsche Salzwerke / EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline)**(Causa T-69/19)**

(2019/C 112/57)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Südwestdeutsche Salzwerke AG (Heilbronn, Germania) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo Bad Reichenhaller Alpensaline — Domanda di registrazione n. 17 126 517*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2018 nel procedimento R 412/2018-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e accogliere la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 17 126 517 nei limiti in cui è stata respinta;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 7 febbraio 2019 — DK Company / EUIPO — Hunter Boot (DENIM HUNTER)**(Causa T-74/19)**

(2019/C 112/58)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* DK Company A/S (Ikast, Danimarca) (rappresentante: S. Hansen, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Hunter Boot Limited (Edinburgo, Regno Unito)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DENIM HUNTER — Domanda di registrazione n. 14 649 891

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 novembre 2018 nel procedimento R 849/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- riformare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- La commissione di ricorso ha errato nel ritenere che sussista un rischio di confusione tra i marchi.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2019 — Comune di Milano/Parlamento e Consiglio

(Causa T-75/19)

(2019/C 112/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Milano (rappresentanti: F. Sciaudone, M. Condinanzi e A. Neri, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il Regolamento (UE) n. 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali («EMA»);
- dichiarare l'inefficacia della decisione del Consiglio del 20.11.2017, ai sensi del punto 6 delle regole di procedura del 22.6.2017;
- condannare il Consiglio e il Parlamento europeo al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di democrazia rappresentativa (art. 10 TUE), sull'equilibrio istituzionale e la leale cooperazione (art. 13 TUE), nonché sulla violazione di forme sostanziali e del art. 14 TUE

- Il ricorrente invoca la violazione dei principi in esame in quanto: (i) la sede dell'EMA è stata scelta da un'unica istituzione, il Consiglio, ad esito del processo decisionale scaturito nella decisione del 20 novembre 2017, che ha determinato il contenuto del Regolamento impugnato (e cioè l'ubicazione della sede EMA ad Amsterdam), al di fuori e prima dell'avvio della procedura legislativa ordinaria; (ii) nel corso della procedura di selezione della sede EMA, nel quale si è di fatto esaurito il processo decisionale, Consiglio e Commissione — uniche due istituzioni coinvolte nel processo di selezione — non hanno coinvolto il Parlamento; (iii) nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, Consiglio e Commissione hanno messo il Parlamento di fronte al fatto compiuto della scelta (ormai avvenuta) della sede di Amsterdam; (iv) Consiglio e Commissione non hanno lasciato al Parlamento alcun margine di intervento per valutare o mettere in discussione tale decisione, impegnandosi anzi a concludere la procedura legislativa nel tempo più breve possibile; (v) il Parlamento è stato impossibilitato ad esercitare la propria funzione pur prevista dai Trattati e, nel corso della procedura legislativa, è stato costretto suo malgrado a «ratificare» la decisione presa dal Consiglio.
2. Secondo motivo, vertente sull'esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere e la violazione dei principi di trasparenza, di buona amministrazione e di equità
- Secondo il ricorrente, l'obiettivo della procedura di selezione era quello di individuare la migliore offerta per la riallocazione della sede EMA alla luce dei criteri obiettivi di selezione prefissati nel bando di gara. Tuttavia nel caso di specie, l'individuazione della sede mediante sorteggio senza previa integrazione dell'istruttoria non ha consentito di verificare la mancata equivalenza delle due candidature di Milano ed Amsterdam e non ha consentito di scegliere l'offerta migliore. Inoltre, l'esito della votazione del 20 novembre 2017 a favore di Amsterdam è dipeso dal mancato svolgimento da parte della Commissione di un'effettiva istruttoria e dal travisamento dell'offerta olandese (per di più, sotto vari aspetti essenziali). Conseguentemente, gli stati membri avrebbero votato la candidatura di Amsterdam ritenendo erroneamente che questa soddisfacesse i requisiti richiesti dal bando di gara e le specifiche esigenze dell'Agenzia. Inoltre, l'offerta olandese è stata modificata ex post (in senso peggiorativo) a seguito della votazione del 20 novembre 2017. Le modifiche all'offerta sarebbero state negoziate segretamente e bilateralmente. I vizi della decisione del 20 novembre 2017 comportano l'illegittimità del Regolamento impugnato.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione
- Si fa valere a questo riguardo che il processo decisionale che ha condotto all'individuazione della nuova sede EMA si è caratterizzato per l'assenza di forme e modalità dirette a garantire la necessaria trasparenza. Le carenze istruttorie e la rinegoziazione successiva, bilaterale e segreta di alcune essenziali condizioni dell'offerta olandese avrebbero aggravato la violazione del principio di trasparenza. Inoltre, non sono stati considerati molti elementi rilevanti per la decisione. La mancata effettiva valutazione delle offerte e il travisamento dell'offerta olandese da parte della Commissione sotto tre aspetti essenziali (superficie della sede temporanea, condizioni finanziarie, inidoneità a garantire la continuità operativa dell'Agenzia) avrebbero aggravato la violazione del principio di buona amministrazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla decisione del Consiglio, dell'11 settembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno, nonché sulla violazione delle regole procedurali del Consiglio, del 31 ottobre 2017
- Si fa valere su questo punto che le modalità di svolgimento e l'esito delle operazioni di voto sarebbero viziate in ragione della violazione delle specifiche norme che il Consiglio avrebbe dovuto rispettare e comportano l'illegittimità della decisione del 20 novembre 2017 e del Regolamento impugnato.

**Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Apostolopoulou e Apostolopoulou Chrysanthaki /
Commissione europea**

(Causa T-81/19)

(2019/C 112/60)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Zoi Apostolopoulou (Atene, Grecia), Anastasia Apostolopoulou- Chrysanthaki (Atene) (rappresentante: D. Gkouskos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- riunire la presente causa a quella ad essa connessa proposta dalle stesse il 25 ottobre 2018, registrata con il numero T-721/2018;
- accogliere il loro ricorso e condannare le convenute, congiuntamente e in solido, a versare a ciascuna ricorrente l'importo totale di un milione e centomila euro, a titolo di risarcimento del danno morale subito dalle stesse per la violazione dei loro diritti di personalità, così come tale importo viene desunto dettagliatamente nel loro ricorso;
- condannare le convenute ad astenersi in futuro da qualsiasi violazione dei diritti della personalità delle ricorrenti;
- condannare la prima convenuta a ripristinare l'onorabilità e la reputazione delle ricorrenti con una sua dichiarazione;
- condannare le convenute al pagamento di tutte le spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso viene proposto contro la Commissione europea e l'Unione europea. Tenuto conto che quest'ultima viene sempre rappresentata dinanzi alla Corte dall'istituzione alla quale viene attribuito l'atto o la condotta contestata, la Commissione viene considerata, di conseguenza, l'unica convenuta nel presente ricorso.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di lealtà e di equità tra le parti, sulla violazione del principio fondamentale della buona amministrazione della giustizia e della violazione del diritto delle ricorrenti a un equo processo.
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione della dignità umana e della personalità delle ricorrenti in violazione del principio di buona amministrazione.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità, della buona fede e del legittimo affidamento.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT